

VERBALE DEL 12.04.2023

Il giorno 12.04.2023 alle ore 20:30 si è riunita l'assemblea straordinaria, in modalità online.

Erano presenti: Parigi Umberto, Ferrante Erminia, Galasso Carmela, Langone Maddalena, Volpicella Nicola, Bruni Stefania, Rosa Carbone, Mazzarone Maria, Moliterni Raffaella, Sileo Mariapina, Stolfi Lucia, Caterino Anna Maria, Clementi Anthony, Lacerra Maria Rosaria, Campanella Antonia, Guaragna Alessandra, Tepedino Giovanna, Nobile Roberto, Arenella Lucia, Sarli Rosanna.

Con delega (allegate): Bellettieri Antonietta, D'Andrea Carmelina, Buono Veronica, Tota Francesco.

Accertato il numero legale, il presidente, Rosa Carbone dopo aver designato la socia Raffaella Moliterni come segretario dell'assemblea, ha dato inizio alla votazione per approvazione delle modifiche degli artt. n. 1- 5- 7- 8- 9- 11- 13- 14- 15- 16- 20 dello Statuto così come richiesto dall'"ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati RUNTS" della Regione Basilicata.

Si è proceduto con la lettura dei singoli articoli e con la relativa votazione.

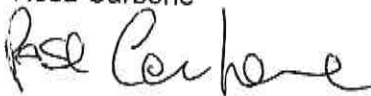
Tutti gli articoli sono stati votati con voto favorevole all'unanimità.

L'assemblea ha dato mandato al presidente di procedere alla trasmissione dello statuto modificato alla Regione Basilicata per la trasmigrazione dell'associazione nel RUNTS.

L'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 21:30.

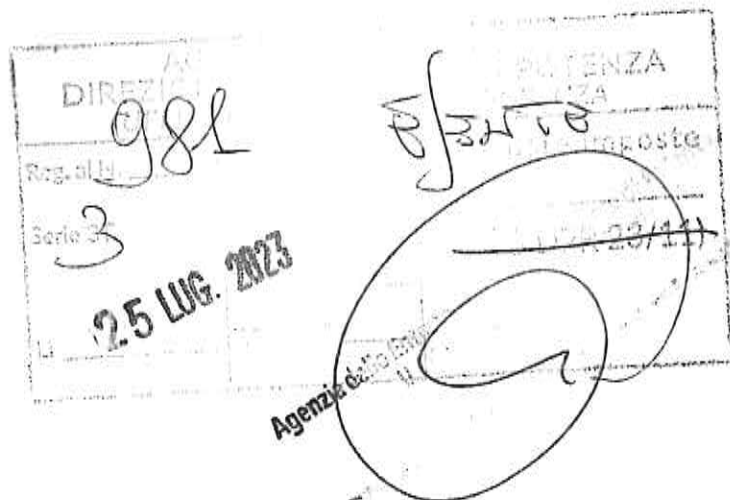
La Presidente

Rosa Carbone



La Segretaria

Raffaella Moliterni



R: Assemblea straordinaria

Mittente: cdan25@libero.it <cdan25@libero.it>
Destinatario: <confamilia@email.it>
Data: 2023-04-12 16:37
Priorità: Normale



Impossibilità a partecipare, delego Nicola Volpicella ad esprimere il voto in mia vece. Buon lavoro a tutti
--
Inviato da Libero Mail

Il 3 aprile 2023 16:25:43 UTC confamilia@email.it ha scritto:

Per motivi di urgenza, con la presente si comunica ai soci in indirizzo che in data 12 aprile 2023 è convocata, in modalità telematica, l'assemblea straordinaria dell'associazione, in prima convocazione alle ore 7.30 ed in seconda convocazione alle ore 20.30 con il seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche articoli dello Statuto così come richiesto dall'ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli atti ed organismi partecipati RUNITI della Regione Basilicata;
 - 2) varie ed eventuali.
- In allegato, si trasmette lo statuto modificato secondo le indicazioni della Regione Basilicata.

Sarà inviato il link per la partecipazione alla riunione.

In virtù dell'art. 16 del nostro statuto "l'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera la scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati". Vi chiedo di assicurare la vostra presenza in assemblea.

Qualora vi fosse impossibile essere presenti in assemblea vi chiedo di delegare, per iscritto, un altro socio a rappresentarvi.

Certi della Vostra partecipazione, invio cordali saluti.
Il Presidente
Tosca Carbone





De'lega Buono Veronica

Mittente Vera Ricci <VeronicaBuono@kustnet.it>
Destinatario emm@unila.it <emm@unila.it>
Data 2023-04-12 16:35

Io sottoscritto Buono Veronica, non potendo prendere parte all'assemblea straordinaria, che si terrà questa sera 12. 04. 23 alle ore 20.30, per motivi di lavoro, delego a rappresentarmi la signora Ermelinda Ferrante.
Distinti saluti.

inviato da Outlook per iOS



Re: Assemblea straordinaria

Mittente: francesco.tota <francesco.tota@publiadato.it>
Destinatario: <confamilia@unil.it>
Data: 2023-05-12 18:58
Priorità: Normale

In riferimento alla convocazione in oggetto, non potendo partecipare all'assemblea in argomento per precedenti impegni, delego la signora Giovanna Terpinova a rappresentare la mia interazione di voto.
Ringrazio, Francesco Tota

Il 3 Apr 2023 20:25, confamilia@unil.it ha scritto:

Per motivi di urgenza, e su la presente si comunica ai soci in indirizzo che la data 12 aprile 2023 è convocata, in modalità telematica, l'assemblea straordinaria dell'associazione. In prima convocazione alle ore 230 ed in seconda convocazione alle ore 20,30 con il seguente ordine del giorno:

1) modifiche all'articolo dello Statuto così come richiesto dall'ufficio per il controllo interno di regolarità attività e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati (RUBS) della Regione Basilicata, 2) varie ed eventuali.

In allegato, si trasmette lo statuto modificato secondo le indicazioni della Regione Basilicata.

Sarà inviato il link per la partecipazione alla riunione.

In virtù dell'art. 14 del nostro statuto "L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione non la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento o la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole.

Il numero 2/2 degli associati", si chiede di assicurare la vostra presenza in assemblea.

In caso di impossibilità di essere presenti in assemblea vi chiedo di delegare, per iscritto, un altro socio a rappresentarvi.

Per la Vostra partecipazione, invio cordiali saluti.
Il Presidente
Nor Carboni

ID SOSTOSCRITA ANTONIO BOLLERIERI

DELEGO

MINISTRIA OTTAVIO A RAPPRESENTARE NEL'ASSEMBLEA
ESTRORDINARIA DEL 12/04/2023

POTENZA
12/04/2023

Firma

Antonio Bolleri

STATUTO CONFAMILIA ODV-ETS



Art. 1. Denominazione, durata e sede	3
Art. 2. Statuto	3
Art. 3. Efficacia dello statuto	3
Art. 4. Interpretazione dello statuto	3
Art. 5. Finalità e Attività	3
Art. 6. Ammissione	5
Art. 7. Diritti e doveri degli associati	5
Art. 8. Volontario e attività di volontariato	6
Art. 9. Perdita della qualifica di associato	6
Art. 10. Gli organi sociali	6
Art. 11. L'assemblea	7
Art. 12. Compiti dell'Assemblea	7
Art. 13. Assemblea ordinaria	8
Art. 14. Assemblea straordinaria	8
Art. 15. Verbalizzazione	8
Art. 16. Consiglio Direttivo	9
Art. 17. Presidente	10
Art. 18. Organo di controllo	10
Art. 19. Organo di Revisione legale dei conti	11
Art. 20. Libri sociali	11
Art. 21. Risorse economiche	11
Art. 22. I beni	11
Art. 23. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio	12
Art. 24. Bilancio	12
Art. 25. Bilancio sociale	12
Art. 26. Convenzioni	12
Art. 27. Personale retribuito	12
Art. 28. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari	12
Art. 29. Responsabilità della organizzazione	13
Art. 30. Assicurazione dell'organizzazione	13
Art. 31. Devoluzione del patrimonio	13
Art. 32. Disposizioni finali	13
Art. 33. Norma transitoria	13

Art. 1. Denominazione - durata - sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "CONFAMILIA ODV - ETS" che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha durata illimitata.

L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata.

L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'organizzazione ha sede legale in via Raffaele Accrenza n. 37 nel comune di Potenza.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti dal parte del Legale rappresentante.

L'associazione si ispira ai principi della fede cattolica con particolare riguardo alla dignità della persona che si forma e si sviluppa nella solidarietà interfamiliare e sociale, in armonia con i dettami della Costituzione della Repubblica Italiana (Art. 2, 29, 30, 31, 36 e 37) e col Magistero della Chiesa.

Art. 2. Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3. Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5. Finalità e Attività

L'associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- offrire consulenza psicologica, educativa, scolastica, giuridica, medica, morale, sociale e familiare, sia prematrimoniale che matrimoniale, a tutti coloro che, singolarmente o in coppia o come nucleo familiare, ne facciano richiesta;

- favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su argomenti inerenti la famiglia e il matrimonio, attraverso corsi di formazione, incontri di studio, pubblicazioni, dibattiti, convegni e ogni altra opportuna iniziativa;

- fornire ad Enti, Parrocchie, gruppi o associazioni che ne facciano richiesta, esperti sulla trattazione delle problematiche inerenti il matrimonio e la famiglia;

- promuovere e accrescere le competenze educative dei genitori, degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, di ogni educatore in genere attraverso l'organizzazione, la gestione e la conduzione di scuole-genitori o scuole-educatori o ogni tipo di corso atto ad abilitare alla comunicazione educativa;

- organizzare, condurre e gestire corsi di formazione per preadolescenti, adolescenti, giovani, che permettano loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie sul piano affettivo, relazionale, sessuale, scolastico, sociale per poter affrontare la vita;

- costituire un centro di documentazione e studi sulla famiglia;

- organizzare corsi di formazione e specializzazione per i propri soci al fine di qualificare gli interventi;

- gestire, sia direttamente che indirettamente, servizi di consulenza familiare, (dotati di un proprio regolamento) con personale specializzato per attività ed interventi a favore di quanti abbiano bisogno di aiuto o di solidarietà nella risoluzione di problemi a carattere prevalentemente umano e familiare.

Per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più suddette azioni, ci si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (ART. 32, comma 1, Codice Terzo Settore).

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del cdt, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri o i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6. Ammissione

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore, e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art. 8. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per recesso o esclusione.

Recesso volontario.

- Ogni associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

Esclusione

- Si ha l'esclusione quando l'associato assume un comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali o per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. Può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10. Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

* Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Al componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le adunanze degli organi sociali possono essere svolte in modo telematico o in videoconferenza mediante mezzi di telecomunicazione, purché vengano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalla normativa vigente.

Art.11. L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione iscritti nel Libro degli associati.

L'assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, da un suo delegato o da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente o dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina il Presidente;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.14. Assemblea straordinaria

E' compito dell'assemblea straordinaria:
deliberare sulla proposta di modifica dello statuto;
deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
Per la modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/4 degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria approva le modifiche allo statuto con la presenza di almeno 1/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Art. 16 Verballizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal

segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Art.16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Ex art. 2382 del codice civile non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando essi sono tutti presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione. I consiglieri decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Alle riunioni possono essere invitati esperti con parere consultivo. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti,

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Ruote
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato assieme allo stesso.

Art.17. Presidente

Il presidente è eletto dall'Assemblea dai soci tra i propri associati, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) Adottare, in casi di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) Di convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo o cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per eventuale revoca decisa dall'assemblea, per sopraggiunte cause di incompatibilità art. 16 del presente Statuto, perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consulente Ecclesiastico in merito all'attività compiuta.

Art.18. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Al componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19. Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.20. Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art.21. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative, ove previste;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Sulla utilizzazione delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati delibera l'Assemblea, in armonia con le finalità dell'organizzazione.

Art.22. I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art.23. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.24. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.25. Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.26. Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 58 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.27. Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.28. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

Art.29. Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art.30. Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art.31. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.32. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.33. Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



[Handwritten signature]